

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 14978/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14978 del 2018, proposto da

Alessandra Scafidi, rappresentata e difesa dagli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Delia in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.47;

contro

Ministero Istruzione Università e Ricerca, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Università degli Studi Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Valeria Lana non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del D.M. del 26 aprile 2018 n. 337 concernente modalità di svolgimento dei test

per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 18/19 e dei relativi allegati;

1 bis) del medesimo D.M. n. 326/18 anche nella parte in cui dispone (art. 4) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero “avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia”;

1 ter) del medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; sedici (16) di biologia; sedici (16) di chimica; sei (6) di fisica e matematica”;

1 quater) dell'allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che “il Presidente di commissione redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR”;

2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 26 aprile 2018 n. 337, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;

3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;

4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”.

5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2018/2019

pubblicata sul sito www.university.it, in data 2 ottobre 2018, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 337/18, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 11, 20, 26, 27 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva;

11) del D.M. 337/2018, con specifico riferimento alla parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;

12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter

bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;

14) del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 524 nella parte in cui limita a soli 9779 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 523 nella parte in cui limita a soli 1.096 il numero dei posti banditi per Odontoiatria imponendo una riduzione della programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei;

15) del decreto ministeriale n. 326/2018 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;

16) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Istruzione Università e Ricerca e di Università degli Studi Palermo e di Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro e di Università degli Studi Sassari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso contiene censure già in parte esaminate e respinte, nel merito, da questo Tribunale con riferimento alle precedenti tornate concorsuali (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, sentenze n. 10129/2017 e n. 10130/2017, n. 10925/2017, n. 10950/2017, n. 11312/2017 e n. 11314/2017);

Rilevato, altresì, che le segnalazioni di mancati controlli e irregolarità nello svolgimento delle prove risultano, nella presente sede, inammissibili se sfornite di un principio di prova, o rimesse ad ulteriori accertamenti se di rilevanza penale, in quest'ultimo caso con autonomi effetti delle conclusioni, tratte dall'Autorità giudiziaria competente, che risulta già investita della questione;

Ritenuto, inoltre, che per le altre censure riferite all'erroneità (in tesi) di alcuni quesiti - per quanto qui interessa, quelli contrassegnati per l'amministrazione con i numeri 20, 26, 27 e 41 - non possano che richiedersi, anche ai fini della decisione cautelare, alla medesima amministrazione documentati chiarimenti (ulteriori rispetto a quelli già depositati in memoria), con i quali gli esperti incaricati confermino, o meno, l'attendibilità della formulazione degli stessi e delle risposte ritenute corrette, con ulteriore precisazione del superamento della prova di resistenza, in caso di assegnazione del rivendicato punteggio (implicante, peraltro, virtuale riformulazione dell'intera graduatoria);

Ritenuto, pertanto, di ordinare al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca documentata relazione sui punti sopra evidenziati, da depositare entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;

Ritenuto che, per quanto riguarda le ulteriori argomentazioni difensive implicanti - ove accolte - l'annullamento dell'intera procedura, debba fin d'ora disporsi

l'integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone gli adempimenti istruttori nei sensi di cui in motivazione, onerando il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del deposito della relazione richiesta, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.

Ordina, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Rimette al Presidente della Sezione la fissazione della prossima camera di consiglio per l'ulteriore trattazione dell'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Vincenzo Blanda

IL SEGRETARIO